

N. 1517

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MACERATINI, MULAS, BONATESTA  
e FLORINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1996**

---

Modifica della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma  
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

---

ONOREVOLI SENATORI. - Grande malcontento e forte protesta si sta elevando dai pensionati del pubblico comparto man mano che si comprendono e si attuano le drastiche norme restrittive relative alle pensioni di reversibilità che hanno subito due interventi ingiusti e limitativi nel tempo: il primo con gli articoli 15, comma 4, e 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed il secondo, più massiccio e penalizzante, con l'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Nella riforma del sistema pensionistico italiano, mentre per molti istituti è stata attuata con evidente prudenza al fine di protrarne gli effetti nel tempo, consentendo degli spazi organizzativi per la costituzione di rendite complementari ed integrative della pensione base, per le pensioni di reversibilità si è scelta la strada più corta con provvedimenti *ex nunc* creando così allarme e notevoli disagi economici nelle famiglie dei pensionati. Infatti, già nella «piccola» riforma attuata con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'articolo 7, si opera una distinzione fra coloro che al 31 dicembre 1992 godevano di una anzianità contributiva inferiore a 15 anni e coloro che vantavano una anzianità maggiore.

La legge di riordino generale delle pensioni, e cioè la legge 8 agosto 1995, n. 335, all'articolo 1, commi 12 e 13, fa un taglio netto fra coloro che al 31 dicembre 1995 potevano far valere una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni e coloro che, invece, 18 anni di anzianità, a tale data, li avevano superati, ai fini dell'applicabilità del sistema contributivo oppure retributivo.

Uguale attenzione, però, non si è avuta per le pensioni indirette per le quali la riforma radicale e peggiorativa si applica dal giorno dell'entrata in vigore della stessa leg-

ge n. 335 del 1995 e cioè dal 17 agosto 1995, senza alcuna possibilità di appello.

Se si tiene conto che tale normativa nell'immediato è destinata a persone anziane, che non hanno avuto il tempo di costituire pensioni integrative, che sono già state pesantemente penalizzate delle cosiddette «pensioni d'annata», solo in parte recuperate dal decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, che sono state già private, con l'articolo 11 della legge n. 503 del 1992 di quel piccolo adeguamento alla dinamica salariale che era previsto dalla legge 29 aprile 1976, n. 177, che detto provvedimento ha degli effetti negativi e tanto più pesanti quanto più bassa è la voce pensioni del dante causa, si nota quale riflesso peggiorativo ed antiggiuridico viene a determinare il dettato del comma 41 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995, che modifica le pensioni di reversibilità indiscriminatamente, senza alcun riguardo dei diritti acquisiti e senza un prudente esame dell'impatto sociale e politico, visto che i destinatari del provvedimento appartengono alla classe più debole e meno protetta della società: i pensionati.

In concreto, mentre gli articoli 88 e 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, prevedevano per il coniuge superstite una pensione calcolata sul 50 per cento della voce pensione e sul 100 per cento della quota indennità integrativa speciale, con il nuovo sistema si configura il tutto al 60 per cento con successive e progressive riduzioni in rapporto al reddito proprio del superstite percepente.

Pertanto lo scopo del presente disegno di legge è quello di restituire serenità ai pensionati più anziani ed al coniuge superstite

per i quali il supporto della pensione integrativa è intempestivo ed inattuabile mentre invece una «vecchiaia» ricca di ristrettezze e miserie è all'orizzonte.

Con l'articolo 1 si dilaziona nel tempo il provvedimento di riforma che si prevede

destinato ai più giovani che al 31 dicembre 1995 non avevano ancora maturato 18 anni di anzianità contributiva e per i quali, di conseguenza, si apre la possibilità della costituzione di una pensione integrativa, così come previsto dalla legge di riforma.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Le disposizioni di cui al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applicano ai lavoratori dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere una anzianità contributiva inferiore a 18 anni.